

COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE (CEN)
ART. 13 dello Statuto approvato a Roma il 24 maggio 2018

13.1) - Costituzione

Entro il 30 giugno dell'anno che precede l'Assemblea dei Delegati per il rinnovo degli Organi Sociali, il Consiglio nomina i componenti della C.E.N. che restano in carica fino all'anno che precede la successiva Assemblea elettorale.

13.2) - Composizione

La CEN è costituita da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) componenti effettivi, i quali non possono candidarsi a far parte di alcun altro Organo dell'Associazione. I componenti, nel loro ambito, eleggono fra gli effettivi il Presidente e fra tutti i componenti, il Segretario.

13.3) - Compiti

La CEN svolge le attività prescritte dal Regolamento e dallo Statuto per quanto attiene all'elezione dei componenti i Comitati Territoriali e, qualora la medesima Assemblea acconsenta, svolge funzioni di verifica poteri, di scrutinio elettorale e di controllo sul regolare svolgimento dei lavori dell'Assemblea medesima.

Inoltre, la CEN ha il compito di:

Verificare e aggiornare l'elenco dei Soci entro il 31 dicembre di ogni anno.

Determinare il numero dei Delegati all'Assemblea elettorale di ciascun Comitato Territoriale sulla base del numero dei soci confermati rilevati al 31 dicembre dell'anno che precede l'Assemblea elettiva.

Determinare il numero di Consiglieri di ciascun Comitato Territoriale sulla base del numero dei soci confermati rilevati al 31 dicembre dell'anno che precede l'Assemblea elettiva, tenendo conto del numero totale degli stessi consiglieri stabiliti dall'Assemblea.

In caso di Assemblea, la CEN verifica che le candidature alle cariche sociali siano conformi a quanto previsto da Statuto e Regolamento, accettandole o respingendole.